

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
LOTTO N. 7
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO**

CIG 8025994BC3

stipulata

TRENTINO TRASPORTI SPA
VIA INNSBRUCK, 65
38121 Trento
P.IVA 01807370224
(di seguito denominata Assicurato)

e la

.....

(di seguito denominata Società)

**Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 31.12.2019
alle ore 24.00 del 31.12.2024**

Scadenza annua: 31.12

INDICE

INDICE	2
DEFINIZIONI	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
<i>Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</i>	4
<i>Art. 2 - Altre assicurazioni</i>	4
<i>Art. 3 – Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio</i>	4
<i>Art. 4 - Variazione del rischio</i>	5
<i>Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro</i>	5
<i>Art. 6 - Oneri fiscali</i>	5
<i>Art. 7 - Foro competente</i>	6
<i>Art. 8 - Rinvio alle norme di legge</i>	6
<i>Art. 9 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte</i>	6
<i>Art. 10 - Rinuncia alla rivalsa</i>	6
<i>Art. 11 - Clausola broker</i>	6
<i>Art. 12 - Coassicurazione - Raggruppamento d'impresa</i>	6
<i>Art.13 - Tracciabilità dei flussi</i>	7
<i>Art. 14 - Clausola di recesso</i>	7
<i>Art. 15 – Produzione di informazione sui sinistri</i>	8
<i>Art. 16 - Subappalto</i>	8
<i>Art. 17 - Garanzia definitiva</i>	8
<i>Art. 18 - Disposizioni anticorruzione</i>	9
<i>Art. 19 - Obblighi in materia di legalità</i>	9
<i>Art. 20 – Trattamento dei dati personali</i>	9
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO	10
<i>Art. 21 - Oggetto dell'assicurazione</i>	10
<i>Art. 22 - Spese di neutralizzazione e contenimento</i>	10
<i>Art. 23 - Durata ed effetto dell'assicurazione</i>	11
<i>Art. 24 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali</i>	11
<i>Art. 25 - Inizio e termine delle garanzie</i>	11
<i>Art. 26 - Massimale assicurato</i>	11

Art. 27 - Limiti di risarcimento	12
Art. 28 - Scoperto obbligatorio	12
Art. 29 – Ubicazioni degli insediamenti	12
Art. 30 – Soggetti non considerati Terzi	12
Art. 31 – Rischi esclusi dall'Assicurazione	12
Art. 32 - Estensione territoriale	13
Art. 33 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	13
Art. 34 - Ispezioni tecniche	13
CONDIZIONI PARTICOLARI	13

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per “**Assicurazione**”: il contratto di assicurazione;
- per “**Polizza**”: il documento che prova l'assicurazione;
- per “**Assicurato**”: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- per “**Contraente**”: il soggetto che stipula e sottoscrive l'assicurazione;
- per “**Società**”: l'impresa assicuratrice.
- per “**Premio**”: la somma dovuta alla Società;
- per “**Sinistro**”: la richiesta di risarcimento di perdite o danni per i quali è prestata l'assicurazione;
- per “**Indennizzo**”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per “**Cose**”: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per “**Franchigia/Scoperto**”: importo/percentuale prestabiliti che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all'art. 20 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 20 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

Art. 3 – Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro i 120 giorni successivi, relativamente alle scadenze delle rate successive i termini di mora sono 60 giorni, anche in caso di rinnovo o proroga.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 120° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale e dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello per le rate successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 del C. C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro centoventi giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società. Si precisa che il suddetto termine di 60 giorni decorrerà dalla data di ricevimento del documento di regolazione risultante all'ufficio protocollo del Contraente.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo il pagamento, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 4 - Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dell'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

In caso di diminuzione del rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Contraente.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 10 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.

Art. 11 - Clausola broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Inser S.p.A. con sede operativa in Trento, via A. Olivetti 36 tel. 0461-405200, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto nella misura dell'1,95%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 12 - Coassicurazione - Raggruppamento d'impresa

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La spettabile..... all'uopo designata Coassicuratrice delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto e firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relativi al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile..... la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art.1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

Art.13 - Tracciabilità dei flussi

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino Trasporti Spa (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Trentino Trasporti Spa (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Trentino Trasporti Spa (...)."

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 14 - Clausola di recesso

In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art. 20 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 20 presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui al successivo art. 18 (Obbligo dell'impresa di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 15 – Produzione di informazione sui sinistri

1. Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- la descrizione dettagliata dell'evento;
- la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____;

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari allo 0,04% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a 200,00 euro.

3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 16 - Subappalto

Ciascun offerente potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice dei Contratti e dall'art. 26 della legge provinciale 2/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 17 - Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita

appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento. (se del caso, Foro di Rovereto)".

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 18 - Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 19 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

Le attività previste dall'appalto affidato, comportano il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di Trentino trasporti S.p.A. (titolare 1) e l'aggiudicatario (titolare 2). Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"). Pertanto le stesse si impegnano a:

1. Il Titolare 2 tratterà in via autonoma i dati personali ricevuti dal Titolare 1 per le finalità connesse all'esecuzione delle attività previste dall'appalto affidato. Il Titolare 2, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti del Titolare 1 che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
2. In quanto Titolare autonomo del trattamento, il Titolare 2 è tenuto a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono con il Titolare 1 in base all'appalto, compreso il GDPR.
3. In particolare, il Titolare 2 si impegna ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione dell'appalto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il Titolare 2 si impegna a far sì che l'accesso ai dati personali ricevuti dal Titolare 1 sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del Contratto, e che l'uso dei dati personali rispetti gli stessi impegni assunti dal Titolare 2 verso il Titolare 1 riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati.

5. Ferma restando la responsabilità assunta dal Titolare 2 verso i terzi e verso il Titolare 1 quale titolare autonomo del trattamento sui dati ricevuti dal Titolare 1, nei rapporti reciproci, il Titolare 2 si obbliga a manlevare e tenere indenne il Titolare 1 – per qualsiasi danno, incluse spese legali – che possa derivare da pretese avanzate nei confronti del Titolare 1 da terzi - inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili al Titolare 2, intendendosi con la presente pattuizione, trasferire dal Titolare 1 al Titolare 2 l'incidenza economica dei danni reclamati da terzi, in conseguenza dei trattamenti operati dal Titolare 2.

6. Il Titolare 2 è tenuto a dare immediata notizia al Titolare 1 di ogni eventuale illegittimo trattamento dei dati personali operato in esecuzione del presente Contratto nell'ambito della propria organizzazione, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del GDPR.

7. Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione dell'appalto formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO

Art. 21 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Trentino Trasporti spa di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato in relazione allo svolgimento della propria attività istituzionale (compresa attività aeroportuale) e di tutti i servizi previsti dalle norme e/o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolti, comprese tutte le attività ed i servizi che in futuro possano essere espletati, anche quelli di carattere amministrativo e sociale:

- a) morte e lesioni personali;
- b) danneggiamenti materiali a cose comprese le spese per il ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento in situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell'evento dannoso;
- c) danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ed in genere da impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento.

Col termine inquinamento si intende ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate, disperse e comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Art. 22 - Spese di neutralizzazione e contenimento

L'assicurazione comprende altresì le spese per interventi urgenti e temporanei ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, nel caso di inquinamento o di pericolo attuale di inquinamento allo stesso imputabile, per prevenire o limitare un danno risarcibile ai termini di polizza, con l'obbligo, da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. Questa garanzia viene prestata, fermo il limite dei massimali per sinistro indicato in polizza, fino alla concorrenza del 10% di detto massimale ed alla stessa non si applica alcuna franchigia (o scoperto).

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sulla entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborso, ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede, a scelta della Società, presso la Direzione della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 23 - Durata ed effetto dell'assicurazione

La presente polizza viene stipulata per la durata di cinque anni, con inizio dalle ore 24.00 del 31.12.2019 e scadenza al 31.12.2024, senza possibilità di tacito rinnovo alla scadenza finale. La scadenza annuale è posta al 31.12 di ogni anno.

Le parti hanno comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza contrattuale annua.

Art. 24 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 4 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali.

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 25 - Inizio e termine delle garanzie

L'assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, a condizione, comunque, che il danno si sia verificato nello stesso periodo od in epoca antecedente la data di decorrenza del presente contratto ma non prima del 30.04.1998 per i depositi ex Atesina, 24.05.2003 per i depositi ex Ferrovia Trento Malè e 01.02.04 per i depositi di Mezzolombardo e Tione di Trento e Gardolo di Trento (Via Innsbruck, 65), 30.03.2010 per le stazioni ferroviarie.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Della formale comunicazione del sinistro, intervenuta dopo la pubblicazione del bando, l'Amministrazione rende edotto il mercato attraverso il proprio sito internet nella sezione relativa gli atti della specifica gara, o direttamente l'aggiudicatario, se è terminata la fase di presentazione delle offerte. In ogni caso, le richieste di risarcimento del danno intervenute dopo la presentazione delle offerte non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede di gara.

Art. 26 - Massimale assicurato

€ 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Art. 27 - Limiti di risarcimento

Premesso che il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni richiesta di risarcimento, in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:

- a) per più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di inquinamento;
- b) per più richieste di risarcimento, comunque originate, presentate in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione.

Art. 28 - Scoperto obbligatorio

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di euro 15.000,00 ed il massimo di euro 150.000,00.

Art. 29 – Ubicazioni degli insediamenti

Vedi allegato riepilogo

Art. 30 – Soggetti non considerati Terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 31 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni:

- e) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l'assicurazione, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno degli stabilimenti dedotti in polizza;
- h) derivanti dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione;
- i) derivanti da alterazioni di carattere genetico alla persona;
- j) derivanti dalla detenzione e dall'impiego di amianto;
- l) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
- m) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- n) conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione n) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- o) derivanti da :
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- p) derivanti da: violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- q) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- r) provocati da campi elettromagnetici.
- s) i danni originatisi attraverso pozzi perdenti.

Art. 32 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni ovunque verificatisi, purché prodotti da eventi che abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 33 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 34 - Ispezioni tecniche

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1. Con riferimento a quanto convenuto all'art. 26 "Scoperto obbligatorio" delle Condizioni generali di Assicurazione, resta inteso che la somma a carico dell'Assicurato (scoperto o franchigia fissa) non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, formare oggetto di altra separata copertura.

Art. 2. La procedura peritale di cui all'art. 20 "Spese di neutralizzazione e contenimento" delle Condizioni generali di Assicurazione si applicherà anche nel caso di disaccordo con l'Assicurato sull'opportunità od adeguatezza degli interventi - da chiunque disposti - di ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento o sulla congruità e ragionevolezza delle spese a tal fine sostenute o da sostenersi in ragione del danno conseguente all'evento assistito dalla garanzia assicurativa.

- Art. 3. Relativamente ai danni al suolo, sottosuolo ed alle acque di superficie l'assicurazione opera nel caso in cui le aree di deposito delle sostanze (ivi compresi i rifiuti) siano impermeabilizzate, cordunate e il drenaggio delle stesse sia dotato di mezzi di protezione o contenimento di spandimenti accidentali.
- Art. 4. A parziale modifica di quanto previsto dall' art. 25 "Limiti di risarcimento" delle Norme che regolano l'Assicurazione, si conviene che, per i danni al sottosuolo prodotti dalla fuoriuscita di sostanze, stoccate o movimentate nell'insediamento in elementi interrati, di età superiore a 15 anni per i quali non siano state effettuate prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza biennale) o che non siano stati dotati di sistemi di contenimento, il massimo esborso della Società comprensivo delle spese sostenute dall'Assicurato per tentare di neutralizzare il danno, non potrà essere superiore al 10% del massimale assicurato entro il limite indicato in polizza. Fermo quant'altro indicato nell' art. 20.
- Art.5. La Società rimborserà all'assicurato, con un sottolimito di € 150.000,00 del massimale di polizza, le spese per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo stabilimento assicurato nel caso in cui durante il periodo di validità dell'assicurazione ed in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta nello stabilimento l'Assicurato stesso abbia cagionato la contaminazione del sito ai sensi della normativa vigente, in relazione alla sua specifica destinazione d'uso.
- Art.6. La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato per le richieste di risarcimento per danni verificatisi in occasione di atti vandalici, tumulti, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio o di scioperi degli addetti allo stabilimento/i alla cui attività si riferisce l'assicurazione. La presente estensione di garanzia è prestata con un sottolimito del 50% nell'ambito del massimale assicurato.

CONTRAENTE/ASSICURATO

SOCIETA'

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei punti seguenti delle Condizioni Generali;

Art. 7 Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 17 Spese di neutralizzazione contenimento

CONTRAENTE/ASSICURATO

SOCIETA'

ELENCO STABILIMENTI ASSICURATI

UBICAZIONE	INDIRIZZO	EX ATESI NA/F. T.M.	TIPO INSEDIAME NTO	Produzio ne rifiuti	IMPIANTI AMBIENTE				
				TT	SERBAT OI	DEPURAT ORI E SCARICHI PRODUTTI VI	EMISSI ONI IN ATMO SFERA	FOSSE IMHOFF - A TENUT A	ALTRO / NOTE
Linea ferroviaria comprese Sottostazioni di trasformazioni e elettriche, fermate, stazioni e Passaggi a Livello	Linea da Trento a Mezzana: - lunghezza 66,145 km; - n. 4 Sottostazioni di trasformazioni e elettriche (Pressano, Mollaro, Mostizzolo, Marilleva); - n. 49 Passaggi a Livello; - n. 6 attraversamenti di servizio - n. 23 stazioni; - n. 15 fermate.; - tratte interrate di Zambana e Lavis	-	linea ferroviaria	SI	SI	SI	si	si	Rischio di inquinamenti vari, compresi quelli accidentali
Linea Whirlpool	Linea da gardolo allo stabilimento ex Whirlpool: - lunghezza 1,780 km; - n. 1 passaggi a livello.	-	linea ferroviaria	si					Rischio di inquinamenti vari, compresi quelli accidentali
Bondone di Storo	Via Olte, 16 Bondone-Baitoni	Ex Atesina		SI	SI				
Borgo Valsugana	Via Hippoliti, 16	Ex Atesina	Deposito autobus/officina e lavaggio	SI	SI	SI	SI		
Caldes			Stazione ferroviaria	SI	SI				
Canal S.	Caoria	Ex	Deposito	SI	SI		SI		

Bovo		Atesina	autobus						
Canazei	loc. Penia	Ex Atesina		SI					SERBATOIO BONIFICATO 2014: IMMOBILE ANCORA DA VENDERE ?
Canazei	Streda de Ciamp Trujan, 28 loc. Penia Canazei	NUOVO EDIFICIO	Deposito autobus/officina e lavaggio	SI	SI	SI	SI		
Carisolo	Via Pignole, 14 Zona Industriale	Ex Atesina	Deposito autobus	SI	SI		SI		
Castello Tesino	Località Molini		Deposito autobus	SI	SI		SI		IN PROGRAMMA L'INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO INTERRATO PER I REFLUI DEL GARAGE
Cavalese	Piazza Stazione, 2	Ex Atesina	Deposito autobus/officina e lavaggio	SI	SI	SI	SI		
Cles autorimessa e lavaggio	Via E. Dallafior, 13	Ex F.T.M.	Deposito autobus/officina e lavaggio	SI	SI	SI	SI		
Crescino			Stazione ferroviaria	SI				SI	SERBATOIO RIMOSSO NEL 2013
Croviana	Via di Carborara, 75		Rimessa autobus/treni, officina e lavaggio	SI	SI	SI	SI		IMMOBILE IN ESERCIZIO DA FINE 2014
Dimaro		Ex F.T.M.	Stazione ferroviaria	SI	SI		SI		
Fondo	Via Palade, 30	Ex F.T.M.	Deposito autobus/officina e lavaggio	SI		SI	SI		SERBATOIO RIMESSI NEL 2013
Lavis	Via Vittorio, 20	Ex F.T.M.	ex deposito autoservizio FTM IN AFFITTO ALLA Protezione Civile PAT	SI	SI (BONIFICATI)	SI (DISMESSO)	SI		

Malè nuova stazione			Stazione ferroviaria	SI	SI		SI		
SSE Marilleva			Sottostazione elettrica	SI				SI	
Mezzana			Stazione ferroviaria	SI	SI		SI	SI	GRUPPO ELETTTROGENO
Mezzocorona ferrovia			Stazione ferroviaria	SI	SI				
Mezzocorona Borgata	Piazza S. GOTTARDO		Stazione ferroviaria	SI					
Mezzolombardo	Via S. Francesco, 3	Ex F.T.M.	Stazione ferroviaria	SI	SI		SI		
Mollaro	Via della Pausa, 96	Ex F.T.M.	Stazione ferroviaria	SI					
Molveno	Loc. Novic	Nuovo acquisto	Deposito autobus	SI	SI				VASCHE PRIMA PIOGGIA
Mostizzolo		Ex F.T.M.	Stazione ferroviaria	SI				SI	
Ossana Fucine	Via dell'Artigianato, 35		Deposito autobus/officina e lavaggio	SI		SI	SI		
Pergine garage autoservizio e stazione	Via Celva, 2	Ex Atesina	Deposito autobus e stazione	SI	SI (anche GPL)				VASCHE PRIMA PIOGGIA
Predazzo	Via Marconi, 51	Ex Atesina	Deposito autobus/officina e lavaggio	SI	SI	SI	SI		
Predazzo	Via Marconi, 3	Ex Atesina	Stazione e biglietteria	SI					
Primiero san Martino di Castrozza	Via Roma, 71	Ex Atesina	Deposito autobus/officina e lavaggio	SI	SI	SI	SI		SERBATOIO RIMOSSO NEL 2013
Primiero san Martino di Castrozza	Fiera di Primiero	Ex Atesina	Stazione e biglietteria	SI			SI		
Riva del Garda	Viale Trento, 5	Ex Atesina	Deposito autobus/officina e lavaggio	SI	SI	SI	SI		
Riva del Garda	Località Albola	-	da destinare	SI	SI	SI	SI		Area acquistata da Trentino trasporti S.p.A. ma al momento non utilizzata. Potrebbero verificarsi degli eventi quali abbandono

									rifiuti da ignoti, inquinamento da ignoti, ecc.
Ronzo Chienis	Loc. ai PIANI	NUOVO EDIFICIO	Deposito Bus	SI	SI		SI		IN PROGRAMMA L'INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO O INTERRATO PER I REFLUI DEL GARAGE
Rovereto	Via Pedroni, 2	Ex Atesina	Deposito autobus/officina e lavaggio	SI	SI	SI	SI		
Rovereto	Via Macello, 3	Nuovo	Deposito autobus/officina e lavaggio	SI	SI		SI		
Rovereto - Ex Costa	Via Macello	Nuovo acquisto	Capannone in affitto	SI					
Rovereto - Ex Bonafini	Via Prato	Nuovo acquisto	Appartamenti e loc. Commercial e in affitto	SI					
Taio			Stazione ferroviaria	SI					
Tassullo			Stazione ferroviaria	SI				SI	
Tione	Via Fabbrica Loc. Vat, 1	Ex Atesina	Deposito autobus/officina e lavaggio	SI	SI	SI	SI		
Trento (Gardolo)	Via Innsbruck, 65	Nuova Sede	Sede legale TT	SI	SI	SI	SI		VASCHE PRIMA PIOGGIA
Trento	Via Marconi, 3	Ex Atesina		SI	SI	SI	SI		Area al momento non utilizzata. Potrebbero verificarsi degli eventi quali abbandono rifiuti da ignoti, inquinamento da ignoti, ecc.
Trento	Via Secondo da Trento, 7	Ex F.T.M.	Officina ferroviaria/la	SI		SI	SI		

			vaggio						
Trento	Spini di Gardolo	-	terreni destinati alla costruzione della nuova rimessa treni	SI					Area acquistata da Trentino trasporti S.p.A. ma al momento non utilizzata. Potrebbero verificarsi degli eventi quali abbandono rifiuti da ignoti, inquinament o da ignoti, ecc.
Trento	Località Centa (Vela)	-	da destinare	SI					Area acquistata da Trentino trasporti S.p.A. ma al momento non utilizzata. Potrebbero verificarsi degli eventi quali abbandono rifiuti da ignoti, inquinament o da ignoti, ecc.
Trento	Via fratelli Fontana, 54	-	Sede ferroviaria	SI	SI		SI		
Trento	Via Lidorno, 3	-	Aereoporto	SI	SI		SI	SI	
Trento	Strada alla Funivia, 70 Sardagna	-	Funivia stazione Monte	SI					
Trento	Via Dosso Dossi, 23	-	Sede Ferrovia Trento-Bassano e FTM	SI	SI				<u>IL SERBATOIO E' UN MONOPARETE !!!</u>